

DECRETO 4 novembre 2010.

**Riconoscimento, al sig. Gabriele Falvo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.**

IL CAPO DELL'UFFICIO  
PER LO SPORT

**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;


**VISTO** il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: 'Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo



Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;


**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

**VISTA** la Legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTA** la domanda con la quale il Sig. Gabriele FALVO, cittadino italiano, nato a Cles il 16/08/1990, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 28/05/2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 21/09/2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nella Repubblica di San Marino, da Sig. Gabriele FALVO, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

**RITENUTO** che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;



**D E C R E T A****Art. 1**

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 28/05/2010 dal Sig. Gabriele FALVO, nato a Cles il 16/08/1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

**Art. 2**

Il Sig. Gabriele FALVO è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

**Art. 3**

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 novembre 2010

*Il capo dell'ufficio:* BEATRICE

10A13832

